



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III° Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Ciro Monsurrò	Presidente
dott. Maria Gabriella Marcello	Giudice
dott.ssa Antonella Dell'Orfano	Giudice Relatore

Sent. n. 4187/2007
Con. n. 1700/2007
Dep. 3110/07

ha emesso la seguente

SENTENZA

AD

nella causa civile iscritta al nr. 51956/2004 R.G.A.C., introitata per la
decisione all'udienza del 14.2.2007

promossa da

GAJERI RAFFAELE, nato a Roma il 30.7.1935

FONTANA ISOLETTA, nata ad Arcore (MI) il 21.4.1940

elett.te dom.ti in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Riccardo Bruno, che li
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORI-

contro

BANCA NUOVA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elett.te
domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Alberto Mammola che la
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti

Salvatore Grimaudo e Costantino Ciofalo del Foro di Palermo per delega in calce alla comparsa di risposta

-CONVENUTA-

OGGETTO: intermediazione mobiliare

Conclusioni

All'udienza di discussione del 14.2.2007 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 17.1.2003 n.5, all'atto di citazione, notificato in data 22.6.2004, alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta nonché ci si riporta agli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.legisl. 5/03.

Motivi della decisione

Con la citazione introduttiva parte attrice conveniva in giudizio la Banca Nuova S.p.A. per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: *" Dichiarare la nullità del contratto di borsa di cui al fissato bollato in data 7.3.2002, meglio indicato in premessa, per assoluta indeterminazione dell'oggetto e conseguentemente condannare la Banca convenuta a rimborsare agli attori la somma di € 33.058,710 illegittimamente addebitata ai medesimi a titolo di corrispettivo della vendita delle obbligazioni ivi indicate, oltre interessi e rivalutazione come per legge; dichiarare la nullità del contratto di borsa di cui al punto 1) stipulato, ove tale circostanza dovesse risultare confermata in corso di giudizio, per errore essenziale e non riconoscibile, in cui sono incorsi gli*



attori per fatto colposo imputabile alla banca convenuta ed emanare le pronunce di condanna invocate al punto 1); dichiarare la responsabilità per fatto illecito della banca convenuta per violazione delle norme, indicate in narrativa, del D.Lgs. 58/1998 e dei successivi Regolamenti di attuazione e conseguentemente, previo annullamento del più volte menzionato contratto di borsa, emanare le pronunce di condanna di cui al punto 1; dichiarare la responsabilità della Banca convenuta per mala fede contrattuale, consistente nelle omissioni e nei comportamenti illeciti descritti in narrativa e conseguentemente disporre la condanna nei termini di cui al precedente punto 1); In tutti i casi condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni nella misura che sarà stabilita in separato giudizio”


In particolare gli attori esponevano che avevano acquistato il 7.3.2002 dalla Banca Popolare di Lodi, fuori mercato, “in contropartita diretta”, obbligazioni emesse dal Gruppo Cirio “02/05 7,75%” per un controvalore di € 33.000,00; che essi attori erano pensionati, titolari di redditi non elevati, con bassa propensione al rischio ed all’epoca titolari di un conto corrente ed un conto titoli presso la Banca convenuta; che non fu loro fornita alcuna informazione sull’operazione finanziaria in oggetto né fu loro consegnata alcuna documentazione eccezion fatta per il fissato bollato privo tuttavia di un’esaustiva descrizione dei titoli sottoscritti; concludeva dunque gli attori che la Banca Nuova, avendo commercializzato le suddette obbligazioni, era incorsa in gravi inadempimenti che imponevano il risarcimento dei danni da essi subiti.

Si costituiva la Banca convenuta contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, evidenziando la correttezza dell’operato della Banca anche alla luce delle norme richiamate dalla stessa attrice ed opponendosi alle richieste istruttorie avanzate ritenute inammissibili.

Dopo lo scambio di memorie ^{gr. abozz.} (L'attrice) ha richiesto fissarsi l'udienza collegiale. Veniva quindi fissata udienza collegiale di discussione del 14.2.2007 ove le parti concludevano come sopra riportato e la causa veniva trattenuta in decisione.

In primo luogo risulta infondata la dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto; se è vero infatti che il "fissato bollato", previsto a scopi meramente tributari, non individua il contratto ma ne dimostra soltanto l'esistenza in un atto diverso che la parte interessata ad invalidarlo avrebbe l'onere di individuare (v. Cass. n. 1547/1995), nel caso in esame l'esistenza del contratto di acquisto dei titoli in questione è stata comunque provata mediante produzione da parte della Banca del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari con deposito titoli a custodia ed amministrazione con specifici atti sottoscritti dagli attori in data 20.11.2001 e 3.12.2001 (cfr. fasc. convenuta).

Non vi è luogo dunque per un vizio di indeterminatezza del suo oggetto posto che con la stipulazione del contratto per la prestazione di servizi di investimento, tra i quali rientrano appunto la negoziazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, la mediazione, la gestione del portafoglio d'investimento e la ricezione e trasmissione di ordini (art. 1/5 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria contenuto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per brevità TUF) si costituisce fra le parti un rapporto negoziale di durata, a prestazione periodica, caratterizzato dalla speciale disciplina del testo unico citato e dei tre regolamenti attuativi emanati dalla CONSOB con deliberazioni del 1 luglio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti (del. n. 11520), dei mercati (del. n. 11521) e degli intermediari (del. n. 11522). Secondo le disposizioni dell'art. 30 della delibera n. 11522 sugli intermediari, il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento regola dunque il rapporto fra cliente e intermediario stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le modalità di





rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività svolta dall'intermediario, la costituzione della provvista a garanzia delle operazioni disposte e le altre condizioni per la prestazione del servizio. L'esecuzione del contratto tende pertanto, di regola, alla conclusione di nuovi contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari. L'esecuzione della prestazione, da parte della banca, è caratterizzata appunto dalla particolare attenzione che le norme legislative e regolamentari richiedono per l'accertamento del reale interesse del cliente nei rapporti con l'intermediario in quanto il comune investitore, che non è mosso da intenti speculativi, ma dal principale intento di conservare nel tempo il valore dei suoi risparmi e far fruttare il capitale con piccole rendite periodiche, si rivolge, di norma, alla Banca di cui è cliente abituale manifestando l'intenzione generica, come avvenuto nella fattispecie, di investire il suo capitale (chiedendo, per la scelta dei prodotti più appropriati, la consulenza della Banca) ovvero chiedendo espressamente di acquistare specifici prodotti finanziari.

AD

Parimenti infondate sono le rimanenti domande di nullità e di annullamento del contratto concluso dagli attori con la banca convenuta.

Nel caso in esame, può infatti farsi riferimento all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Tribunale di Roma in recenti pronunzie tanto più che, ai sensi dell'art 16 n.5 D.Lgs. 5/2003, "la sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli estremi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi".

Per quanto concerne la prima di dette domande, deve osservarsi che il riferimento da parte degli attori al carattere imperativo delle disposizioni del T.U.F. non consente di integrare l'ipotesi della nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., sotto un duplice profilo; dall'esame della

fattispecie, innanzitutto, deve escludersi che la causa di nullità dedotta afferisca la fase genetica di formazione, riguardando essa la fase successiva dell'esecuzione del c.d. contratto-quadro o generale di investimento ovvero dei singoli negozi o "accordi di acquisto o di vendita" di strumenti finanziari, ed in secondo luogo, le disposizioni del T.U.F. sono prescrittive o impositive di obblighi di comportamento (cioè di informazione attiva e passiva) cui la Banca è tenuta in forza di un vincolo negoziale già sorto, non rilevando, di regola, ai fini della validità del contratto, il carattere più o meno doveroso (ovvero l'esistenza di un interesse pubblico al corretto adempimento) di quegli obblighi, i quali rappresentano una specificazione del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v., in generale, Cass. n. 108/1997), la cui violazione, com'è noto, non si traduce in causa di invalidità dello stesso (v., anche di recente, Cass. n. 5974/2005).

Non consente di superare questa conclusione il richiamo in tema di nullità c.d. virtuali in ragione di quanto già illustrato da questo Tribunale con la sentenza in data 25 maggio 2005, Bianchi / Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Anche la domanda di annullamento dei contratti *de quibus* per errore o dolo, deve essere disattesa non risultando prove da cui far ritenere che la convenuta abbia artificialmente indotto gli attori ad acquistare i titoli obbligazionari in questione per arrecare ad esso un danno né tale prova può desumersi dalla obiettiva situazione di forte indebitamento del Gruppo Cirio.

Gli attori hanno, inoltre, dedotto, del tutto genericamente, la situazione di conflitto di interessi in capo alla Banca convenuta in quanto avrebbe concluso la transazione senza parteciparli che l'operazione veniva da essa eseguita appunto in posizione di conflitto di interessi, richiamando la disciplina di cui all'art. 27 del Regolamento di attuazione del T.U.F. (delibera CONSOB n. 11522 del 1.07.98) che stabilisce che " gli

intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione".

Questo profilo della domanda è infondato. Occorre al riguardo rilevare che l'art 32, 6° comma, del Regolamento CONSOB dispone che *"nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario"*.

Ciò premesso, l'operazione effettuata è consistita appunto in una negoziazione per conto terzi; dall'esame degli estratti meccanografici prodotti dalla convenuta emerge infatti che l'acquisto dei predetti titoli avvenne tramite istituti bancari - Mps Finance banca mobiliare e Abaxbank S.p.A. - (cfr. estratti delle operazioni di acquisto, doc. n. 11 e 12 fasc. convenuta) estranei alla Banca convenuta.

Non risulta, poi, che la Banca Nuova abbia mai intrattenuto rapporti con società del gruppo Cirio né, in considerazione delle gravi carenze nelle allegazioni di parte attrice sul punto, potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse richiamando quanto stabilito, in materia, dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.: *"Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesti"*. Questa disposizione, infatti, opera esclusivamente sul piano probatorio, nel senso che introduce (o, ad avviso di una dottrina, rafforza) la regola (già presente in ambito contrattuale, ai sensi degli artt.

1218 e 1176 c.c.) secondo cui l'onere della prova dell'esatto e corretto adempimento (ovvero della causa non imputabile dell'inadempimento) è a carico del debitore (cioè, in questo caso, della Banca), a vantaggio del creditore (cliente). Essa non introduce alcuna inversione o facilitazione dell'onere - che, secondo i principi generali, è a carico di chi agisce in giudizio - di precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, soltanto all'esito della quale può scattare l'onere probatorio (contrario) posto a carico del debitore o, in alternativa, operare il meccanismo della non-contestazione.

Gli attori inoltre hanno dedotto l'inadempimento della Banca alla c.d. *suitability rule*, in base alla quale essa avrebbe dovuto informarli della non adeguatezza dell'investimento con la conseguenza che sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di "*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati*") e lett. b (che impone di "*acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*") del T.U.F.

Non specificano, tuttavia, quale sia il negozio dal quale scaturiscono gli obblighi il cui inadempimento dà luogo alla tutela risarcitoria ex art. 1218 cc. In realtà esso va correttamente individuato nel contratto, previsto dall'art. 30 del Regolamento CONSOB, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento che regola il rapporto fra cliente e intermediario stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività svolta dall'intermediario, la costituzione della provvista a garanzia delle operazioni disposte e le altre condizioni per la prestazione del servizio. L'esecuzione del contratto tende, come si è



osservato, di regola alla conclusione, nell'interesse del cliente, di nuovi contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, la compravendita, nelle varie forme in cui essa si articola (a pronti, a termine, a premio, pronti contro termine), il riporto o il prestito titoli. In altri termini, la prestazione dell'intermediario - che, previo consenso scritto, può agire anche quale mandatario senza rappresentanza del cliente (art. 21, comma 2, TUIF) - si sostanzia, su semplice richiesta di questi o all'esito di procedimenti che traggono origine dalla sua iniziativa, nel compimento di meri atti giuridici (così nella ricezione e trasmissione di ordini e nella mediazione: artt. 33 e 34 delibera CONSOB), nella conclusione di nuovi contratti (così nella negoziazione diretta e nella negoziazione per conto terzi qualora l'intermediario agisca come mandatario del cliente: art. 32, commi 5 e 6, delibera CONSOB), ovvero negli uni e negli altri (così nel collocamento e nella gestione di portafogli, nella quale possono concludersi anche operazioni allo scoperto: artt. 35, 37, 40 e 43 delibera CONSOB).

Ciò premesso, in attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di *"chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio"* e di consegnargli *"il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari"* (art. 28, 1° comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che *"gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*.

Il successivo art. 29 dispone che *“gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”*(1° comma). Se è dunque vero che, a tal fine, *“gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati”* (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza dell’operazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all’investitore chiare informazioni anche delle *“ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione”* e solo *“qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione ... possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto”* (art. 29, 3° comma). Ciò che può mutare è soltanto il *quomodo* dell’assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull’esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.

Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta alla Banca l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta regolarmente sottoscritto dagli attori il contratto avente ad oggetto le prestazioni dei servizi di investimento di cui all’art. 30 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998; in quell’occasione gli istanti hanno anche sottoscritto, in ottemperanza al disposto dell’art. 28, 1° comma, lett. a), del Regolamento CONSOB il modulo con cui i

clienti hanno fornito informazioni sui loro obiettivi di investimento e sulla loro situazione finanziaria. Gli attori hanno ivi riconosciuto di aver esperienza in materia di investimenti finanziari ed in particolare negli strumenti derivati (futures, options, etc.), azioni non quotate, obbligazioni estere a rischio paese nonché hanno indicato i loro obiettivi di investimento, cioè "crescita del capitale elevata, con alta rivalutabilità del patrimonio e con ottica temporale a breve o non definita, collegata a una forte rischiosità (strumenti derivati, rischio paese/emittente/interessi/cambio) " e la propensione ad "investimenti ad alto rischio con elevate perdite potenziali" ma hanno rifiutato di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria: si osserva al riguardo che, comunque, l'obbligo degli intermediari di valutare l'adeguatezza dell'operazione non viene meno nemmeno nel caso in cui il cliente abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio (v. Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21.4.2000).

Contestualmente alla sottoscrizione di tale contratto, è stato inoltre consegnato agli attori, anche il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" secondo quanto previsto dall'art. 28, 1° comma, lett. b), del Regolamento CONSOB: la consegna di tale documento è peraltro finalizzata a rendere il cliente consapevole della intrinseca rischiosità dell'attività di investimento in strumenti finanziari ma essa non vale, per sé sola, ad assicurare l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della banca, trattandosi di informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.

In data 7.3.02 gli attori hanno dunque impartito l'ordine alla Banca di acquistare obbligazioni Cirio per un controvalore di € 33.000,00; nel

medesimo modulo d'ordine è riportata la seguente avvertenza non prestampata bensì aggiunta successivamente al modulo: *"Prendiamo atto delle avvertenze sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato"* seguita dalla sottoscrizione dell'attore Raffale Gajeri, cointestatario del conto, con facoltà di compiere operazioni anche disgiuntamente dalla moglie, come previsto nel contratto di accensione del deposito di titoli a custodia e amministrazione sottoscritto da entrambi in data 20.11.2001 (cfr. fasc. convenuta).

Orbene essendo gli attori orientati verso investimenti che potessero assicurar loro alta redditività nel breve periodo anche ad alto rischio nel rendimento, l'operazione da loro posta in essere è stata in linea con il dichiarato profilo di risparmiatori.

Gli attori sono stati infatti resi edotti del fatto che i titoli che si accingevano ad acquistare erano sprovvisti di *rating* ufficiale, sebbene l'operazione rientrasse ugualmente nell'ottica di investimento degli stessi, così come dimostrato anche dal fatto che nel portafoglio titoli degli attori risultavano presenti all'epoca dell'acquisto altri titoli azionari (KPN, France Telecom, Gmac, Alcatel) ed obbligazionari, anche ad alto rischio (Bulgaria, Rep. Turkey, e C. Moscow) (cfr. estratti elenco titoli fasc. convenuta). La dichiarazione resa dalla Banca agli attori in sede di acquisto dei titoli in questione non può quindi che far ritenere che sia stato dato adempimento agli obblighi informativi su di essa gravanti ex art. 28, 2° comma, del Regolamento. Avendo infatti la Banca ricevuto un ordine relativo ad un'operazione adeguata al profilo di investimento degli attori ed avendo fatto comunque presente agli stessi la particolare natura dell'operazione, essa ha dunque eseguito l'ordine in base a specifico ordine impartito per iscritto, avendo gli istanti dichiarato che intendevano comunque eseguire l'operazione, rispettando, così, anche quanto prescritto dall'art. 29, 3° comma, del Regolamento CONSOB.



Handwritten initials or signature.

Sostengono peraltro gli attori che la Banca avrebbe fornito loro una consulenza assolutamente sbagliata in quanto era per essa prevedibile, al momento dell'ordine, il *default* del gruppo Cirio. Trattasi di asserzione formulata in modo del tutto generico che non è sorretto da alcun elemento di prova: l'insolvenza del gruppo Cirio si è manifestata infatti nel novembre 2002, quando non è stato rimborsato il primo prestito obbligazionario alla sua scadenza naturale ed è stata dichiarata, relativamente ad alcune società del medesimo gruppo, con due sentenze del Tribunale di Roma dell'agosto del 2003, ma non risulta affatto che all'epoca dell'ordine degli attori (marzo 2002) analisti ed esperti economici prevedessero che i *bond* Cirio sarebbero diventati dei "titoli spazzatura". Giova al riguardo ricordare, come già rilevato, che la Banca convenuta non ha mai intrattenuto rapporti con società del gruppo Cirio né ha partecipato ad alcuno dei consorzi di collocamento delle obbligazioni emesse da tale gruppo e, pertanto, non era in grado di conoscerne la reale situazione finanziaria.

In base alla suesposte considerazioni ritiene, dunque, il Collegio che non sussista neppure il dedotto inadempimento della Banca Nuova S.p.A. alla c.d. *suitability rule*.

He consegue il rigetto delle domande di risarcimento danni proposte nei confronti della convenuta.

Alla soccombenza segue la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- **rigetta** le domande proposte da Raffaele Gajeri e Isoletta Fontana nei confronti della Banca Nuova s.p.a.;

condanna gli attori al pagamento al pagamento delle spese processuali in favore della Banca Nuova S.p.A. che liquida, in difetto di notula, in € 1.200,00 per competenze ed € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della III^a sez. civile, li 26 - 2 - 2007 -

IL GIUDICE ESTENSORE
(Antonella Dell'Orfano)
Antonella Dell'Orfano

IL PRESIDENTE
(Ciro Monsurro)
Ciro Monsurro

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
MORA ANTONIO MICALD
Mora Antonio Micald

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
IL 1 MAR. 2007



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
MORA ANTONIO MICALD
Mora Antonio Micald

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *Flaminia* nell'interesse del Sig. *Convenuto*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 18 DIC. 2007



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
F.to IL CANCELLIERE CI
D.ssa Velia Pedullà

VISTO PER CONFORMITA'

ROMA, li 18 DIC. 2007



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE CI
D.ssa Velia Pedullà

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
C. 2.4.75